



REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 51 del 16.09.2020 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 09.10.2023.

TITOLO I

Articolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultino disciplinate dalle predetti fonti normative, la decisione in merito è rimessa dal Presidente alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, che decide a maggioranza dei consiglieri assegnati, sentito il Segretario Generale qualora ne riscontri l'esigenza.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali relative alla interpretazione di norme del presente regolamento, qualora non presentate durante la seduta, devono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio.
3. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.
4. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, agli Assessori ed al Segretario comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.
5. Su proposta del Presidente e/o Sindaco, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
6. Le sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
7. **Il Consiglio Comunale, svolgendosi nei modi e termini di legge, viene convocato ordinariamente alle ore 16:00. Può essere convocato al di fuori della suddetta indicazione oraria sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.**
8. **Il limite massimo di svolgimento è fissato alle ore 21:00, può essere prorogato al massimo di un'ora per urgenti motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale presenti. È consentito lo slittamento dell'inizio della seduta consiliare di non più di 60 minuti rispetto all'orario indicato nell'avviso di convocazione, in caso di necessità e per consentire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.**
9. Trascorso il termine di 60 minuti dall'orario prefissato per l'inizio dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio Comunale, ovvero chi lo sostituisce, procede all'appello ed in caso di verificata mancanza del numero legale dichiara deserta la seduta.

10. Decorsa un'ora dall'orario prefissato per l'inizio dei lavori del Consiglio senza che si sia proceduto all'appello, la seduta è ritenuta di diritto deserta, certificata dal Segretario o da un suo delegato.
11. Nei giorni di adunanza viene esposto, all'esterno della sede, la bandiera dello Stato, del Comune e della Comunità Europea.
12. In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri Comuni, il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

TITOLO II CONSIGLIERI

Articolo 2

CONSIGLIERI: ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla legge e dallo Statuto del Comune di ANDRIA.

Articolo 3

CONSIGLIERI: DIRITTI E POTERI

1. I Consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, hanno diritto di:
 - a) richiedere la convocazione del Consiglio;
 - b) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno e sugli emendamenti eventualmente proposti;
 - c) far parte delle commissioni consiliari e partecipare – senza diritto di voto – alle sedute delle commissioni consiliari di cui non sono componenti.
2. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi ed alle aspettative retribuite e non, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.
3. Ai Consiglieri Comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio Comunale. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, non spetta ai Consiglieri comunali il gettone di presenza anche per il giorno successivo.
4. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per partecipazione a Consiglio e/o Commissioni non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
5. L'ammontare del gettone di presenza è stabilito dalla legge.
6. Si considerano giustificate le assenze determinate da:
 - a) documentati motivi di salute e altri impedimenti stabiliti in forma determinata dall'Ufficio di Presidenza e comunicati al Consiglio Comunale;
 - b) impedimenti dovuti all'espletamento delle proprie funzioni, quali la partecipazione a sedute di altri Organi dell'Ente – Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, Ufficio di Presidenza o di Commissioni comunali previste da norme di legge o regolamenti di cui il Consigliere è membro.

7. La liquidazione dei gettoni di presenza avverrà mensilmente, a cura del Dirigente competente, di norma entro il 10 del mese successivo, salvo conguaglio da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno ed a fine consiliatura, in riferimento alle assenze di cui al precedente comma 11, su attestazione del Presidente del Consiglio Comunale acquisita idonea certificazione del Presidente di ciascuna Commissione.
8. L'ammontare della indennità di funzione o del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali viene quantificata annualmente con apposito provvedimento di Consiglio Comunale.

Articolo 4

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio. Questi la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di legge, dandone informazione al Sindaco.
3. La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa dal Presidente del Consiglio alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere. La stessa, completa di tutti i pareri, dovrà essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Articolo 5

INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti.
2. I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in Commissione consiliare o per iscritto.
3. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
4. A tali interrogazioni, per la durata complessiva di 1 (una) ora, risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore all'inizio di ogni seduta alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta è comunicato dal Sindaco o dagli Assessori al Presidente del Consiglio che lo pubblicizza.
5. Alle interrogazioni di cui al terzo comma del presente articolo viene data risposta in Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione.
6. Nel caso in cui l'interrogante sia assente ingiustificato quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere, all'interrogazione viene data risposta scritta.

7. Il consigliere può presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Presidente del Consiglio sentito il Sindaco e i Presidenti dei Gruppi. Se è riconosciuta l'urgenza la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
8. La illustrazione di una interrogazione, da parte del proponente, e la relativa risposta non possono eccedere rispettivamente la durata di cinque minuti.
9. Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti, anche nel caso di più interroganti.
10. Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.
11. La risposta in Commissione avviene con le stesse modalità previste per la risposta in Consiglio.
12. La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente.
13. Le risposte in Commissione e le risposte scritte devono essere fornite entro quindici giorni dalla presentazione delle richieste.

Articolo 6

INTERROGAZIONI CON DIBATTITO

1. L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del Consiglio e al Sindaco per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 12.
2. L'interpellanza può essere presentata da ciascun consigliere e deve essere discussa non oltre quindici giorni dalla data di presentazione.
3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.
4. I consiglieri possono intervenire sull'argomento; il consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.
5. Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti.
6. Il Presidente può, a sua discrezione, disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
7. L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, o altro consigliere dallo stesso delegato, previamente informata, sia assente ingiustificato quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

Articolo 7

MOZIONI

1. Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.
2. La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio e al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un Presidente di Gruppo consiliare o tre consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e discussa entro trenta giorni.
3. La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei consiglieri presentatori.
4. Sulla mozione può intervenire ciascun consigliere con interventi che non possono eccedere la durata di cinque minuti.
5. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
6. La mozione può sempre essere ritirata.
7. È facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Articolo 8

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Consiglio verifica, attraverso le relazioni e le rilevazioni annuali effettuate dal Servizio Finanziario e dal Sistema interno di Controllo, l'andamento della gestione sotto i profili economico, finanziario ed organizzativo, lo sviluppo dei piani di investimento e la coerenza, la legittimità e la regolarità dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi dal Consiglio stesso programmati.
3. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno di una adunanza del Consiglio, da tenersi entro il mese successivo a ciascuna annualità, l'argomento di cui al precedente comma, sul quale riferisce il Sindaco e, se richiesto, il responsabile del servizio di Controllo di Gestione. Gli atti relativi sono trasmessi dieci giorni prima dell'adunanza ai Presidenti di Gruppo, alla competente Commissione consiliare permanente e depositati in visione ai consiglieri dal giorno di convocazione dell'adunanza.

Articolo 9

DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende municipalizzate, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento della Segreteria, le deliberazioni con i relativi allegati. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro le 24 ore.
3. Il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
4. Ai Consiglieri comunali è consentito l'accesso agli atti preparatori.
5. Per esercitare il diritto in questione, ogni consigliere può rivolgersi all'apposito ufficio a supporto dei consiglieri o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del procedimento.
6. Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata all'ufficio o al responsabile del procedimento.
7. Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.
8. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Articolo 10

INCARICHI SPECIALI

1. Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Comunale o dal Sindaco speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti di legge e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

Articolo 11

SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

1. IL Sindaco indica un ufficio che svolge funzioni di supporto ai consiglieri per l'esercizio del loro mandato e che espleta le incombenze relative allo stato giuridico e all'indennità di presenza e/o funzione.
2. I consiglieri possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della sede e delle attrezzature messe a disposizione del proprio gruppo consiliare, nonché dell'ufficio stampa per la diffusione di comunicati stampa.

Articolo 12

PROTOCOLLAZIONE DELLE DELIBERE

1. Tutte le proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio Comunale devono essere trasmesse con flusso informatizzato alla Presidenza che, informaticamente, le assegna alla competente Commissione consiliare permanente.

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

Articolo 13

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nella quali i singoli consiglieri risultino eletti.
2. Costituiti i gruppi consiliari, ciascuno si elegge nel proprio seno un Presidente del gruppo, dandone immediata comunicazione al Sindaco, al consigliere eletto presidente ovvero al Consigliere Anziano, prima della elezione del Presidente, nonché al Segretario Generale. In mancanza di comunicazione, la rappresentanza del gruppo si intende provvisoriamente attribuita al consigliere più anziano, secondo i criteri di cui all'art. 25 dello Statuto, del gruppo medesimo. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento del presidente.
3. Il consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto o che intenda costituire con altri consiglieri un gruppo autonomo o che non intenda appartenere ad alcun gruppo, deve darne espressa comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale nonché al Segretario Generale.
4. Possono essere costituiti gruppi consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un consigliere eletto, a condizione che siano composti da almeno tre consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio informa il Sindaco delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 14

SEDI – ATTREZZATURE – SERVIZI – RISORSE FINANZIARIE

1. Il Presidente del Consiglio e i Gruppi consiliari dispongono, presso la sede comunale, di locali, personale appartenente all'organico comunale, attrezzature, servizi e risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Il Sindaco dispone, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio, gli uffici ed i servizi di supporto che sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio e dei gruppi.
3. Gli uffici e le attrezzature assegnate sono rapportate alla consistenza dei gruppi, in misura tendenzialmente proporzionale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale – con decisione assunta in sede di riunione congiunta della conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari – provvede a richiedere al Sindaco la iscrizione nel bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.

5. Ciascun Gruppo consiliare viene dotato di apposito budget finanziario, la cui ripartizione, nell'ambito delle tipologie di spesa di cui al successivo comma 7°, è affidata al Presidente del Gruppo.
6. Tali risorse sono attribuite a ciascun Gruppo Consiliare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22 del vigente Statuto Comunale, sulla base di una quota per ogni Consigliere, con apposita deliberazione annuale adottata sulla base di una proposta del Presidente del Consiglio Comunale previamente approvata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Entro i limiti della somma assegnata per ogni Gruppo è istituito un fondo cassa con obbligo della resa del conto. Ogni acquisto deve essere effettuato con l'osservanza delle norme e delle procedure vigenti in materia.
7. Le tipologie di spese per il funzionamento degli organismi consiliari imputabili al budget amministrativo di dotazione sono le seguenti:
 - spese telefoniche, di corrispondenza, di riproduzione di documenti;
 - spese di aggiornamento (giornali, riviste e libri) che rivestano, per il gruppo, interesse connesso all'espletamento del mandato;
 - spese per strumentazioni informatiche, tecnologiche e arredi;
 - spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche riguardanti il territorio cittadino;
 - spese per la stampa di manifesti e inviti, produzione di materiale informativo, noleggio sale, compensi a relatori, incarichi ad esperti, noli e quant'altro per l'organizzazione delle manifestazioni, spese di ospitalità relative alle sopracitate iniziative;
 - ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali della Presidenza del Consiglio e dei Gruppi consiliari.
8. L'impegno e la liquidazione delle spese di cui al comma precedente sono disposti dal Dirigente agli Affari Generali ed Istituzionali su proposta sottoscritta, per le spese di competenza, dalla Presidenza del Consiglio e dai Presidenti dei Gruppi Consiliari.
9. In caso di costituzione, nel corso dell'anno, comunque entro e non oltre il 30 settembre, di nuovi Gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, procede alla assegnazione delle risorse a tali gruppi nell'ambito degli stanziamenti di cui al 4° comma, proporzionalmente al restante periodo dell'anno in corso ed impinguando, contestualmente, lo stanziamento inizialmente assegnato ai Gruppi Consiliari già costituiti all'insediamento del Consiglio Comunale delle risorse non attribuite.

Articolo 15

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è organismo consultivo costituito a norma dell'art. 17 dello Statuto e costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco.
3. In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma del precedente articolo 13.
4. la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi:
 - coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale;
 - coadiuva il Presidente del Consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
 - concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
 - esercita, oltre a quelle previste dallo Statuto, anche le funzioni ad essa attribuite dal Consiglio Comunale con appositi incarichi.. le proposte ed i pareri della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi sono illustrati al Consiglio dal Presidente o suo delegato.
5. la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è convocata dal Presidente del Consiglio. Vi partecipano, appositamente invitati, il Segretario Generale o il vice Segretario Generale, i dirigenti comunali e gli Amministratori. È convocata, di norma, almeno una volta al mese o su richiesta dei Presidenti dei Gruppi che rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica.
6. Svolge funzioni di segreteria il personale della Presidenza del Consiglio Comunale, che redige un sintetico verbale delle conclusioni di ogni riunione della conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
7. La riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.
8. I Presidenti dei gruppi hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare, in propria vece, ai lavori della Conferenza.

TITOLO IV SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 16

CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 17

ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1. nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma del capo II titolo III del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del medesimo Decreto Legislativo.
2. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti, la Commissione elettorale comunale, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Articolo 18

CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnarsi all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute.
2. Il Presidente è tenuto, altresì, a convocare il Consiglio Comunale qualora lo richieda il Sindaco o un quinto dei consiglieri o una Commissione consiliare a maggioranza di due terzi di voti assegnati. Tale richiesta deve essere avanzata al Presidente per iscritto e deve indicare gli argomenti da trattare. In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno è trasmesso ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale dovrà avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.

3. Il Consiglio Comunale può, altresì, essere eccezionalmente convocato d'urgenza quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva. Il Presidente del Consiglio predisporrà l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.

Articolo 19

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La consegna della convocazione deve risultare da ricevuta di accettazione e consegna.
2. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari nelle forme ritenute opportune dal Presidente del Consiglio.
3. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato e su richiesta del Presidente, preventivamente informato, dichiara di non avvalersi in nessun caso della inosservanza della formalità.

Articolo 20

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e secondo quanto previsto al precedente art. 15.
2. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, fatti salvi i casi d'urgenza di cui ai precedenti articoli 18 e 19.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo devono essere comunicate ai Presidenti dei Gruppi Consiliari almeno 20 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
5. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Presidenti dei Gruppi dandone avviso ai consiglieri.

Articolo 21

NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare in prima convocazione se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare in seconda convocazione se interviene un numero inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati.
3. Per l'inizio dei lavori consiliari è necessaria la presenza di un numero non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
4. Nei numeri costituenti il quorum minimo di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si computa il Sindaco.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 22

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Generale per accertare l'esistenza del numero legale.
2. La Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare se non quando ciò sia richiesto da un consigliere nel momento in cui il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
3. Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello.
4. Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale, dopo nuovo appello, dichiara sciolta la seduta.

Articolo 23

SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E SECONDA CONVOCAZIONE

1. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Ai consiglieri intervenuti alla seduta deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge.

3. È seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
4. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.
5. L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

Articolo 24

NUMERO LEGALE – CASI PARTICOLARI

1. E' necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, anche in seduta di seconda convocazione, per deliberare:
 - il conto consuntivo del Comune;
 - tutti gli atti relativi alla formazione di piano regolatore generale, piano per l'edilizia economica e popolare, piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, programma pluriennale di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe, nonché i pareri e le osservazioni relativi ai piani territoriali sovraordinati;
 - l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Sono fatte salve, anche in seconda convocazione, le maggioranze speciali previste per l'approvazione dei seguenti oggetti:
 - Statuto e relative modifiche;
 - convenzioni e statuti dei consorzi;
 - mozione di sfiducia;
 - bilancio
 - adozione dei regolamenti, qualora prevista dallo Statuto;
 - commissioni speciali e di indagine;

- elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio; e le altre che saranno previste da leggi e dallo Statuto.

Articolo 25

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE

1. L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e diritto di intervento, ma senza diritto di voto;
2. La sua presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e dalle maggioranze per l'esito delle votazioni.

Articolo 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un Gruppo consiliare.
2. In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.

TITOLO V PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Articolo 27

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere anziano.
2. Sono presiedute dal Consigliere anziano le sedute del Consiglio per:
 - la convalida degli eletti;
 - l'elezione del Presidente.

Articolo 28

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti, escluso il Sindaco, immediatamente dopo la convalida degli eletti.
2. L'elezione e la revoca avvengono secondo le modalità previste dallo Statuto.
3. Avvenuta l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni.
4. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal consigliere anziano.
5. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza del Presidente del Consiglio, nella prima adunanza utile successiva il Consiglio provvede, su convocazione del consigliere anziano, alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 29

POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente provvede al regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, disponendo che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
In particolare:
 - concede la facoltà di parlare;
 - garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
 - proclama il risultato delle votazioni;
 - ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

Articolo 30

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA

1. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione.
4. Nel caso che il consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

Articolo 31

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni del Consiglio, devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Sindaco, agli impiegati, ai Vigili Urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa – a seconda delle materie in discussione – la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale.

TITOLO VI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Articolo 32

APERTURA DELLA SEDUTA

1. Il Presidente, dopo l'appello, dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Articolo 33

COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO – FATTO PERSONALE

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo e dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
2. Il Presidente e il Sindaco possono fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
3. Ciascun consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a cinque minuti, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.
4. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. Se il Presidente nega la parola ed il consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

Articolo 34

RELAZIONE SULLE PROPOSTE

1. Quando si debba trattare una proposta, questa viene illustrata da un membro della Giunta o da un consigliere, dallo stesso appositamente delegato. La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.
2. Qualora la proposta riguardi argomenti di carattere generale, la relativa relazione scritta deve essere consegnata almeno ventiquattro ore prima della seduta convocata per la discussione ai consiglieri.
3. Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri consiglieri. Se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Articolo 35

DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri che desiderano parlare su un argomento posto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Presidente di Gruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'eventuale intervento di replica del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire una sola volta sullo stesso argomento e per non più di cinque minuti, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.
4. Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente toglie la parola al consigliere.
5. È concesso al Presidente del Gruppo o a suo delegato di assorbire, nel suo intervento, l'intero tempo previsto per il Gruppo.
6. In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, quali bilanci, strumenti urbanistici generali, regolamenti, Statuto e linee programmatiche del Sindaco, tali limiti di tempo vengono elevati.

Articolo 36

INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni consigliere, in qualsiasi momento, può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della Legge, dello Statuto, del presente regolamento o dell'ordine del giorno, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un consigliere contro e uno a favore.
3. Gli interventi non possono avere una durata superiore a cinque minuti.
4. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

Articolo 37

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale è quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Quando sia iniziata la discussione, entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.
5. Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli oratori, di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i cinque minuti ciascuno.

Articolo 38

EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.
2. Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
3. Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
4. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
5. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i cinque minuti.
6. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni, i Dirigenti devono esprimere nuovamente il proprio parere di competenza sull'atto modificato.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti, prima della votazione, l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Dirigente della Ragioneria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 39

INTERVENTI DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare i dirigenti comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.

2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Articolo 40

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Presidente, al Sindaco, all'Assessore competente e, nel caso di proposte e di mozioni, nonché facoltà di replica, al consigliere proponente.
3. La replica non può eccedere la durata di dieci minuti.
4. Dopo la replica può essere concessa la parola ai consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.
5. Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di cinque minuti.
6. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

TITOLO VII VOTAZIONI

Articolo 41

MODALITA' GENERALI

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, in forma palese con le modalità di cui al successivo art. 42, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla Legge o dallo Statuto.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.
3. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
4. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, si procede al ballottaggio.
5. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.
6. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi, il Presidente, anche su richiesta di un consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine, si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

Articolo 42

ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

1. I consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle votazioni cui abbiano interesse.
2. Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Articolo 43

VOTAZIONE PALESE

1. Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente oppure lo richiedano almeno tre consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.
3. Per questa votazione il Presidente indica il significato del sì e del no; il Segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.

4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro argomento.
5. Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova.

Articolo 44

VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
2. La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno tre consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
3. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede rispettivamente per il voto favorevole e per il voto contrario.
4. Lo spoglio delle schede o il conteggio delle palline è fatto dagli scrutatori.
5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esserci una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Articolo 45

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
2. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio Comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

TITOLO VIII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Articolo 46

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale o il Vice Segretario. Fermo restando quanto stabilito all'art. 37, di sua iniziativa o a richiesta dei consiglieri, su autorizzazione del Presidente, interviene nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.

Articolo 47

VERBALI DELLE SEDUTE

1. Delle sedute viene redatto il verbale da parte di un funzionario della segreteria generale delegato dal Segretario ad assistere alle sedute. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Generale e dal funzionario incaricato di redigere il verbale.
2. Il verbale delle sedute, redatto sulla base di registrazioni effettuate nel corso delle sedute stesse, deve riportare integralmente gli interventi dei consiglieri nella discussione. Nel verbale delle deliberazioni devono essere specificati i nomi dei consiglieri presenti alle votazioni, di coloro che si sono astenuti e, nelle votazioni palesi, di coloro che hanno espresso voto contrario.
3. Deve, altresì, essere indicato se si è proceduto a votazione segreta, oppure in seduta non pubblica, nei casi previsti dal presente regolamento.
4. I verbali delle sedute sono depositati nella segreteria generale a disposizione dei consiglieri che vogliono prenderne visione.
5. I verbali si intendono definitivi se nei tre mesi successivi nessun consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche. Su di esse decide il Consiglio a maggioranza di voti dei presenti.
6. Il Segretario Generale può esprimere nel verbale il proprio parere sulle modifiche introdotte.